

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2930

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERGAMO e DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2004

—————

Norme in materia di trattamento economico e orario di lavoro
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferma restando l'attuale articolazione dell'orario dei turni di lavoro e gli emolumenti che il personale potrà ricevere nello svolgimento della prevenzione incendi e dei corsi da tenersi presso strutture esterne ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il presente disegno di legge si introduce, attraverso l'aumento di personale, l'istituto della «vigilanza obbligatoria», da svolgersi, per contratto, nei turni di servizio.

Tenuto conto dell'evoluzione industriale e tecnologica, dei rischi rilevanti, dell'attrezzatura e dei dispositivi di protezione individuale antincendio che richiedono una forma-

zione professionale continua, si propone l'inserimento, in aggiunta alle dodici ore, già previste da precedenti contratti per queste attività, altre otto ore per complessive venti ore mensili, da corrispondere mensilmente nello stipendio base e da utilizzarsi per emergenze, formazione ed addestramento professionale.

Il pagamento di queste venti ore sarà circa pari alla cifra richiesta dall'amministrazione ai privati per servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (circa 25 euro).

Il presente disegno di legge consentirà inoltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di essere il primo corpo nazionale a creare una riserva operativa regolamentata di circa quindicimila uomini, da utilizzarsi prontamente in caso di emergenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il trattamento economico delle ore di formazione obbligatoria o reperibilità per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) è regolato dalla presente legge.

Art. 2.

1. Le ore di vigilanza istituite con contratto nazionale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge aumentano da dodici a venti mensili, diventano parte integrante dell'orario di lavoro mensile e vengono utilizzate per attività di formazione. Dette ore vengono riconosciute nello stipendio base mensile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle attività di formazione di cui all'articolo 2 il personale può essere richiamato in servizio attivo nel caso di emergenze o di necessità di presidi in occasione di pubblici eventi.

Art. 4.

1. La misura dell'indennità oraria per le ore destinate alla formazione ed all'addestramento professionale, nonché alla reperibilità in caso di necessità, è stabilita nella misura media di euro venticinque, da commisurare, con regolamento dal Ministro dell'interno, in proporzione alle diverse qualifiche.

Art. 5.

1. I proventi o i compensi corrisposti dal privato all'amministrazione del CNVF a qualsiasi titolo, in connessione con attività o servizi resi dal personale del CNVF durante l'orario di servizio, sono a parziale copertura finanziaria delle venti ore mensili di cui all'articolo 2.

2. Dalle somme introitate ai sensi del comma 1 sono detratte le spese, secondo modalità determinate d'intesa tra l'amministrazione del CNVF e le rappresentanze sindacali.